

CAMERA DEI DEPUTATI N. 742

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SEGNI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MORO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

Modifiche ad alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956

Seduta del 18 dicembre 1958

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con decreto presidenziale 27 ottobre 1958, n. 956, è stato approvato dopo lunga preparazione, il nuovo testo delle norme che disciplinano la circolazione stradale in base alla legge di delega 4 febbraio 1958, n. 572. Ma anche successivamente alla emanazione di tali norme il Governo, tenuto conto della loro particolare importanza, ha continuato a seguirne con ogni attenzione il contenuto e la portata e si è convinto della opportunità di addivenire ad alcuni pochi ritocchi, necessari allo scopo di rendere più graduale la attuazione di alcune delle nuove disposizioni, che si riflettono in modo specifico sulla pratica possibilità della loro applicazione.

In tale occasione i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti hanno ritenuto opportuno proporre altresì la chiarificazione di qualche altra disposizione che si presentava di meno facile attuazione.

Di qui l'origine dell'accluso disegno di legge.

La prima modifica concerne l'articolo 25 in modo da consentire che il peso complessivo a pieno carico dei motoveicoli raggiunga i 25 quintali, sicché sarà maggiore la possibilità di utilizzazione di questi piccoli mezzi di trasporto.

Nell'articolo 33 si provvede a correggere due errori di ordine materiale contenuti nei commi quarto e sesto molto agevolmente individuabili.

La modifica che viene apportata all'articolo 51 consentirà ad un maggior numero di autoveicoli di continuare ad avere il posto di guida sulla sinistra.

Per quel che riguarda l'articolo 106 si è riveduto il divieto di sorpasso fra mezzi pesanti ed è sembrato opportuno far sì che

gli autocarri possano superare gli altri automezzi pesanti, ma non possano essere superati da questi, nella considerazione che il vero pericolo può riscontrarsi nel sorpasso effettuato dagli autotreni, autoarticolati ed autosnodati. Correlativamente a questa modifica del settimo comma si è dovuto modificare anche il penultimo, concernente la sanzione penale relativa ai divieti di sorpasso.

Nell'articolo 107, concernente la distanza di sicurezza fra i veicoli, è parso opportuno precisare meglio la finalità e le modalità della distanza di sicurezza in generale. In correlazione con la modifica del primo comma si è ritenuto anche opportuno eliminare, fuori dei centri abitati, la distanza di sicurezza fissa fra i veicoli, lasciando ferma soltanto quella fra gli automezzi pesanti ivi indicati. Ciò anche in relazione con le norme sul divieto di sorpasso fra detti automezzi.

Infine nell'articolo 146 è sembrato opportuno, ai fini della gradualità sopra indicata, portare a quattro anni il periodo di tempo entro il quale possono continuare a circolare gli automezzi eccedenti la sagoma limite: ciò apporterà notevoli benefici in quanto consentirà di potere ammortizzare i capitali già impiegati.

La modifica all'ultimo comma dello stesso articolo 146 risponde ad uno scopo eminentemente pratico e tende ad evitare che l'Amministrazione dei trasporti debba essere costretta a rinnovare contemporaneamente la validità di un numero elevatissimo di patenti che può calcolarsi intorno ai 2 milioni.

L'articolo 2 del provvedimento, per ovvie ragioni, stabilisce che le modifiche che vengono introdotte hanno vigore dalla stessa data di applicazione del decreto presidenziale n. 956 del 1958.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Alle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, sono apportate le seguenti modifiche:

1°) Art. 25, secondo comma. — Il peso indicato in 15 quintali è elevato a 25 quintali »;

2°) Art. 33. — Nel quarto comma alle parole « non può raggiungere » sono sostituite le altre « può raggiungere ».

Il peso indicato nel sesto comma in 80 quintali in corrispondenza dell'asse più caricato è elevato a 100 quintali;

3°) Art. 51, primo comma, è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di guida a destra »;

4°) Art. 106. — La prima parte del settimo comma è sostituita dalla seguente:

« È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi e in caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, di autoarticolati di autosnodati o di autocarri ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in caso di scarsa visibilità e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro è punito, quando tali sorpassi siano vietati, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila ».

5°) I commi primo e secondo dell'articolo 107 sono sostituiti dai seguenti:

« Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso, l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con il veicolo che precede.

Fuori dei centri abitati la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarti-

colati in marcia non può essere inferiore ai 100 metri ».

6°) Art. 146. — Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 32 in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme possono continuare a circolare fino a cinque anni dopo la data stessa ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione dell'articolo 88 la validità delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, ad eccezione di quelle rilasciate a mutilati, invalidi o monocoli, decorre dalla data del rilascio. Tuttavia le patenti rilasciate anteriormente al 30 gennaio 1949 continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento previsto dal comma quindicesimo del presente articolo, in occasione della quale si provvederà anche alla conferma della validità ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 29 gennaio 1959.